



Venezia, data del protocollo

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Ordinanza, ex art. 54 TUEL, emanata al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione dell'evento "Mes3land", con giostre, intrattenimenti e ristorazione diffusa, che si terrà dal 19 settembre al 29 settembre 2024", in Venezia Mestre, via Torino, presso l'area ex Mercato Ortofrutticolo (MOF).

IL SINDACO

Premesso che

dal 19 settembre al 29 settembre 2024", in Venezia Mestre, via Torino, presso l'area ex Mercato Ortofrutticolo (MOF) si svolgerà l'evento "Mes3land", con giostre, intrattenimenti e ristorazione diffusa;

Considerato che

tale evento, nel richiamare un elevato numero di persone, potrebbe vedere il verificarsi di un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare di contenitori di vetro che, rompendosi, potrebbero causare ferite da taglio alle persone transanti, pur in presenza di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale e nonostante la previsione di uno specifico servizio dedicato alla raccolta dei rifiuti, in tempo reale, per tutta la durata della manifestazione;

Rilevato che

l'area mestrina, parte inscindibile e significativa della città di Venezia, per la propria visibilità, richiede l'adozione di misure atte ad assicurare una cornice di sicurezza sia in termini di security che di safety, in presenza di forti assembramenti di persone, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica, tenuto conto del particolare scenario internazionale;

la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme;

le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

la presenza al suolo di lattine sigillate o bottiglie di plastica tappate può inoltre rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;

Ritenuto

quindi di dover vietare, all'interno dell'area ex Mercato Ortofrutticolo (MOF), in Venezia Mestre via Torino, dalle ore 15.30 del giorno 19 settembre 2024, alle ore 00.30 del giorno 30 settembre 2024, la vendita, la somministrazione e l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari;

Ritenuto inoltre

che la grande concentrazione di persone prevista nell'area, richiede l'adozione di comportamenti individuali sempre misurati e consapevoli e che appare quindi opportuno limitare il consumo di al-



colici ad elevata gradazione;

Ritenuto

quindi di dover vietare somministrazione e vendita di superalcolici/alcolici con gradazione superiore a 21% vol.;

Considerato inoltre che

in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto

quindi di dover vietare, all'interno dell'area ex Mercato Ortofrutticolo (MOF), in Venezia Mestre via Torino, dalle ore 15.30 del giorno 19 settembre 2024 alle ore 00.30 del giorno 30 settembre 2024, l'utilizzo, il trasporto e la detenzione di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;

Considerato ancora

che in occasione di tali eventi musicali si insediano disordinatamente, nei pressi delle aree interessate, soggetti dediti alla vendita e somministrazione in forma itinerante, anche artigiana, creando pericoli per l'incolumità pubblica e la viabilità;

Ritenuto

quindi opportuno vietare, dalle ore 15.30 del giorno 19 settembre 2024 alle ore 00.30 del giorno 30 settembre 2024 ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigiana, lungo la via Torino e presso ogni via intersecante la medesima, nonché presso ogni Piazzale/area raggiungibile da vie di diretto collegamento con la citata via Torino.

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Visti:

- Il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge il 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- L'art.54, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- in particolare gli artt.13 e ss della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del CC n.33 del 16 maggio 2019, esecutivo dal 16 giugno 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)



ORDINA

All'interno dell'area ex Mercato Ortofrutticolo (MOF), in Venezia Mestre via Torino, dalle ore 15.30 del giorno 19 settembre 2024, alle ore 00.30 del giorno 30 settembre 2024

1. è vietata la vendita, la somministrazione e l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari; è altresì vietata la somministrazione e vendita di superalcolici/alcolici con gradazione superiore a 21% vol.;
2. è vietato l'utilizzo e la detenzione/disponibilità di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Dalle ore 15.30 del giorno 19 settembre 2024, alle ore 00.30 del giorno 30 settembre 2024, lungo la via Torino e presso ogni via intersecante la medesima, nonché presso ogni Piazzale/area raggiungibile da vie di diretto collegamento con la citata via Torino, è vietata ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigiana.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa